

DELIBERAZIONE 8 MARZO 2022

88/2022/E/EEL

**APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA NEI CONFRONTI DI UN'IMPRESA DI
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN MATERIA DI VOLUMI DI SERVIZIO EROGATI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1195^a riunione del 8 marzo 2022

VISTI:

- la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2019/944/UE del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT), relativo al periodo 2016-2019, approvato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015 654/2015/R/eel come successivamente modificato e integrato;
- il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT), relativo al periodo 2020-2023, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019 568/2019/R/eel come successivamente modificato e integrato;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007 N. 73/07 (TIV), allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel come successivamente modificato e integrato
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- con cadenza annuale l'Autorità, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, e in particolare per la determinazione delle tariffe ai sensi del TIT *pro tempore* vigente, raccoglie tramite strumenti informatici appositamente predisposti i dati relativi ai volumi di servizio erogati dalle imprese di distribuzione di energia elettrica;

- la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) tramite i propri strumenti informatici, gestisce una raccolta con cadenza annuale allo scopo di determinare i saldi di perequazione, finalizzati a equilibrare i maggiori ricavi conseguiti o i minori costi sostenuti dalle imprese di distribuzione per la fornitura dei servizi, rispetto alla tariffa obbligatoria, come previsto dal TIT e dal TIV *pro tempore* vigenti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento a un'impresa di distribuzione di energia elettrica, il confronto tra i dati relativi ai volumi di servizio erogati raccolti dall'Autorità e quelli raccolti dalla Cassa ha evidenziato incongruenze che ostacolano la determinazione sia delle tariffe di riferimento per il periodo 2018-2020, che risultano attualmente sospese, sia dei saldi di perequazione a partire dal 2014;
- l'accertamento di valori diversi da quelli già comunicati potrebbe rendere necessaria la rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2016 e 2017.

RITENUTO CHE SIA OPPORTUNO CHE:

- sia effettuata una verifica ispettiva nei confronti dell'impresa di distribuzione di energia elettrica per la quale si sono evidenziate le incongruenze tra i dati relativi ai volumi di servizio erogati comunicati dall'impresa all'Autorità e alla Cassa, allo scopo di accertarne il valore corretto;
- le verifiche siano effettuate con riferimento agli anni dal 2014 al 2020, ma possano essere estese, qualora ritenuto opportuno dal Nucleo Ispettivo, anche agli anni successivi;
- alle verifiche citate possa partecipare, oltre a personale dell'Autorità, anche personale della Cassa;
- le attività di verifica sopra descritte siano svolte nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa fra l'Autorità e la Guardia di Finanza, con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza

DELIBERA

1. di approvare l'effettuazione di una verifica ispettiva nei confronti di un'impresa esercente l'attività di distribuzione di energia elettrica, da effettuare entro il 30 giugno 2022, secondo le modalità definite nel documento '*Verifica ispettiva in materia di volumi di servizio erogati: oggetto e modalità di effettuazione*', allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che la suddetta verifica ispettiva venga svolta congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni

- e Servizi della Guardia di Finanza, nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, all'esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di disporre che alla verifica di cui al precedente punto 1 possa partecipare anche personale della Cassa;
 4. di notificare il presente provvedimento all'esercente interessato mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
 5. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico, di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e l'avviso di cui al precedente punto 2;
 6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2022;
 7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini